



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 1° marzo 2023 composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario - relatore
Giuseppe VELLA	Referendario
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) e, in particolare, l'art. 148-bis, rubricato *Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e 167, e il comma 610, per il quale «[l]e disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti»;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTE le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore (prot. n. 2074 del 24 febbraio 2023);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 23 del 28 febbraio 2023 di convocazione e composizione della Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Tatiana Calvitto

ha adottato la seguente

## DELIBERAZIONE

### FATTO E DIRITTO

A norma delle previsioni contenute nell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, «[a]i fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica» gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione (c.d. "questionario") sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, predisposta in conformità ai criteri e alle linee-guida periodicamente definiti dalla Corte dei conti.

L'adempimento in questione si pone in rapporto di stretta funzionalità rispetto alle fondamentali funzioni esercitate dalla Corte dei conti in merito all'esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli enti locali, per «la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti» (art. 148-bis, comma 1, del TUEL), con estensione dell'attività di accertamento dei documenti consuntivi anche ai rapporti di partecipazione

detenuti in società controllate e in quelle cui è affidata la gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali (art. 148-bis, comma 2, del TUEL).

In riferimento a tale previsione normativa, questa Sezione ha posto in evidenza come *«l'omessa compilazione della summenzionata relazione costituisce violazione di un preciso obbligo compromettendo l'esercizio delle attività intestate alla magistratura contabile. L'inadempimento dell'organo di revisione potrebbe peraltro giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; va infatti considerato che la Giunta e il Consiglio comunale devono vigilare sull'operato del revisore»* (ex multis, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 46/2019/PRSP; Sezione di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 24/2022/PRSE).

Con la deliberazione n. 166/2018/INPR, con specifico riferimento all'organo di revisione dell'ente locale, è stato inoltre osservato che *«lo stesso, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depono in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento»*.

L'art. 240 del TUEL, relativo alla responsabilità dell'organo di revisione, prevede che i revisori *«adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario»* e, pertanto, il mancato invio dei questionari di che trattasi o il grave ritardo nella trasmissione degli stessi costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati a questa magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai revisori inadempienti (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 116/2020/PRSP).

Ciò premesso, con riferimento al Comune di Francavilla di Sicilia (ME), si rileva che:

- con nota prot. n. 1869 del 18 febbraio 2020, questa Sezione di controllo ha comunicato al legale rappresentante e all'organo di revisione l'approvazione della deliberazione n. 7/2020/INPR del 6 febbraio 2020, concernente le *Linee guida* cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, aventi sede in Sicilia, nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2019/2021, ai fini della compilazione del questionario e della sua trasmissione entro 30 giorni dalla ricezione delle predette note o dall'approvazione del documento contabile, se successiva.

L'Ente ha approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 agosto 2019;

- con note prot. n. 913 del 8 febbraio 2019, n. 9288 del 9 settembre 2019 e n. 315 del 15 gennaio 2021, questa Sezione di controllo ha comunicato al legale rappresentante e all'organo di revisione l'approvazione, rispettivamente, delle deliberazioni n. 166/2018/INPR del 19 settembre 2018, n. 149/2019/INPR del 8 agosto 2019 e n. 94/2020/INPR del 6 luglio 2020, concernenti le *Linee guida* cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017 (del. n. 166/2018), sul rendiconto dell'esercizio 2018 (del. n. 149/2019) e sul rendiconto dell'esercizio 2019 (del. n. 94/2020), ai fini della compilazione del questionario e della sua trasmissione entro 30 giorni dalla ricezione delle predette note o dall'approvazione del documento contabile, se successiva.

L'Ente ha approvato il rendiconto delle gestioni 2017, 2018 e 2019, rispettivamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 4 ottobre 2018, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 30 dicembre 2019 e con deliberazione del Commissario *ad acta* n. 2 del 27 dicembre 2021;

- con note prot. n. 3283 del 13 aprile 2022 e prot. 4842 del 21 giugno 2022, l'Ufficio di controllo ha indirizzato all'organo di revisione appositi solleciti all'invio delle suddette relazioni/questionari, ai quali non è stato dato riscontro, con conseguente protrazione della situazione di inadempimento sino alla data odierna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana

ACCERTA

l'omessa trasmissione della relazione prevista dall'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 da parte dell'Organo di revisione del Comune di Francavilla di Sicilia (ME) con riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 e sul bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021;

INVITA

il Comune di Francavilla di Sicilia all'adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione delle suddette relazioni da parte dell'Organo di revisione e per il successivo invio a questa Sezione regionale di controllo, comunicando le misure sollecitatorie adottate;

DISPONE

che l'Organo di revisione depositi, entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente deliberazione, le relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 e sul bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalle richiamate *Linee Guida*;

ORDINA

a) che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata:

- al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Francavilla di Sicilia;
- al Consiglio Comunale di Francavilla di Sicilia – per il tramite del suo Presidente –, anche ai fini delle valutazioni di propria ed esclusiva competenza di cui all'art. 235, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000;
- all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle autonomie locali, per i profili di competenza;

b) che l'Ente ponga in essere quanto necessario, al fine di informare del predetto inadempimento l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili territorialmente competente;

c) che, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sia pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale (sezione "Amministrazione Trasparente").

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 1° marzo 2023.

L'ESTENSORE

Tatiana Calvitto

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 03 marzo 2023

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE